

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 78/2021

**Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti - Incentivi per l'acquisto di veicoli - DD.MM.
in corso di pubblicazione sulla G.U.**

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha stanziato 100 milioni di euro a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per il ricambio del parco veicolare.

Nello specifico, un primo decreto (*Decreto per investimenti ad alta sostenibilità mezzi autotrasporto*) prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro ripartiti nel periodo 2021-2026 per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa di ultima generazione (alimentati a metano CNG, a gas naturale liquefatto LNG, ibridi diesel-elettrici ed elettrici); ogni singola impresa può ricevere fino ad un massimo di 700 mila euro.

Un secondo decreto (*Decreto incentivi per rinnovo mezzi autotrasporto*) prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di veicoli ecologici, di dispositivi innovativi che garantiscono sicurezza e risparmio energetico nonché di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato strada-mare e strada-ferrovia e per il trasporto a temperatura controllata; in questo caso ogni singola impresa può ricevere fino ad un massimo di 550 mila euro.

I contributi sono concessi a fondo perduto fino ad esaurimento delle risorse; gli acquisti dovranno essere successivi all'entrata in vigore dei provvedimenti (ad oggi ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e fino al termine che sarà appositamente stabilito assieme alle modalità di prenotazione delle risorse e di presentazione delle domande.


Gli incentivi non sono cumulabili con altre sovvenzioni.

I beni agevolati non possono essere alienati, concessi in locazione o a noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario dei contributi nel triennio successivo alla data di erogazione del contributo medesimo, nonché nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di riscossione del beneficio, pena la revoca.

Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena i provvedimenti attuativi saranno pubblicati.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45, ed in particolare l'articolo 1, commi 14 e 15;

VISTA, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante “*Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;

CONSIDERATO che sul capitolo 7309, piano di gestione n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto;

CONSIDERATO, inoltre, che dette risorse ammontano a 2 milioni di euro per l'annualità 2020 in conto residui, ad 11 milioni di euro per l'annualità 2021, a 10 milioni di euro per l'annualità 2022, ad 8 milioni di euro per l'annualità 2023, ad 8 milioni di euro per l'annualità 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualità 2025, a 3 milioni di euro per l'annualità 2026;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29, e l'articolo 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

VISTO in particolare l'Allegato 1 al summenzionato Regolamento che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;

CONSIDERATO che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTO l'articolo 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

PRESO ATTO che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costi necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la Società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., registrato dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla Società R.A.M. - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. sulla base della Direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

SENTITE le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità del contributo)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l'arco temporale 2021-2026 al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. nella sua qualità di soggetto gestore, destinate ad

incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
4. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Art. 2

(Modalità di funzionamento)

1. I contributi, di cui all'articolo 1, comma 1, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché nel sito del soggetto gestore. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la "prenotazione del beneficio" per l'acquisizione dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore puntualmente aggiornato e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.

3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo "scorrimento" della graduatoria ordinata in base alla data di proposizione dell'istanza.
4. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

Art. 3

(Investimenti ammissibili e importi dei contributi)

1. Ai sensi del presente decreto sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:
 - a) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (*diesel/elettrico*) ed elettrica (*full electric*), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione *diesel*;
 - b) all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (*diesel/elettrico*), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (*diesel/elettrico*) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(*diesel/elettrico*) di massa superiore a 16 tonnellate.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi del presente decreto, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione "*diesel*" radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione allorché i costi ammissibili siano i medesimi.

5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Art. 4

(Fasi procedimentali)

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:
 - A. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;
 - B. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
- 2 La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è definita con apposito decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Soggetto gestore e commissione di validazione)

1. Le attività istruttorie connesse all'erogazione dei contributi, nonché all'implementazione della piattaforma informatica di gestione della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla Società Rete autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e dalla Società Rete autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. in data 28 aprile 2020 e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti convenzionali di cui al comma 1, provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria connessa con le istanze pervenute. Il soggetto gestore provvede, altresì, all'aggiornamento dei "contatori" per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione è composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 6

(Cumulabilità degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5, del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7

(Destinatari della misura di aiuto)

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

2. Le modalità di presentazione delle domande, i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8
(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è sempre fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e di disporre in ordine all'obbligo di restituzione del contributo concesso al bilancio dello Stato quando, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45, ed in particolare l’articolo 1, commi 14 e 15;

VISTA, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 45;

CONSIDERATO che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, piano di gestione n. 4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori;

CONSIDERATO che gli incentivi di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell’incentivazione all’acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

VISTI, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, punto 29, e l’articolo 17 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione europea;

PRESO ATTO che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del citato Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-coste necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all’intensità d’aiuto come definita dal Regolamento in parola;

VISTO in particolare l’Allegato 1 al citato Regolamento che, ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;

VISTO l'articolo 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

VISTO, altresì, l'articolo 8 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la Società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., registrato dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla Società R.A.M. - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. sulla base della Direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

SENTITE le associazioni di categoria dell'autotrasporto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità del contributo)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del biennio 2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualità 2021 e di 25 milioni di euro per l'annualità 2022.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Art. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla Società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria giusta quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto:
 - a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*full electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;
 - b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate comprese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D *Final* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La suddetta dotazione finanziaria, pari a 35 milioni di euro, viene suddivisa equamente in ragione di € 17,5 milioni per l'annualità 2021 ed € 17,5 milioni per l'annualità 2022;
 - c) 10 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa *UIC 596-5* e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa *IMO* per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. La percentuale massima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già "delle infrastrutture e dei trasporti") e la società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A..
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

(Modalità di funzionamento)

1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato

con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione di cui all'articolo 6 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 4 (Prenotazione)

1. Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'articolo 2, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all'articolo 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Art. 5 (Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto)

1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto:
 - a) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*full electric*) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per

ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione *diesel*;

b) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (*diesel*/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (*diesel*/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;

c) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilità deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra-costi necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D *Final* ed Euro VI il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

5. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio;

- b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
- c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli *standard* ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (*STAGE V*) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
- 1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime *ATP*, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - 2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto *ATP* rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore *standard* ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.

9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:
- a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
 - b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4- *ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 6

(Soggetto gestore e commissione di validazione)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per le attività istruttorie si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. in qualità di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata, nonché all'attività istruttoria, all'aggiornamento dei "contatori" per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, tramite la predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto da destinare alla società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., quale soggetto gestore dell'attività istruttoria per l'intera attività ad essa attribuita, anche relativamente alle attività connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti") e la società Rete Autostrade Mediterranee - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A..

4. Con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 7

(Modalità di dimostrazione dei requisiti)

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'articolo 2, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
2. Con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.

Art. 8

(Cumulabilità degli aiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5, del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del citato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei

contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'articolo 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO